



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. 6/ 1857 /025.6/2011/TA

Roma, 21 NOV. 2011

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI		
06304900603 - UFFICIO REGISTRAZIONE		
UOR	CC	RUO
A	25 NOV. 2011	N. 21905
FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'
FASCICOLO	SOTTOFASCICOLO	

CIRCOLARE
URGENTE

AI SIGNORI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Interdirigenziale concernente l'adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari in applicazione dell'art.20, comma 3, del D.P.R. 30.5.2002 n.115

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza degli Uffici NEP che in data 9.11.2011 è stato controfirmato dal Ragioniere Generale dello Stato il decreto interdirigenziale concernente l'adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari in applicazione dell'art.20, comma 3, del D.P.R. 30.5.2002, n.115.

Il menzionato Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.268 del 17.11.2011 e pertanto, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Calogero Roberto Piscitello)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 novembre 2011.

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

DI CONCERTO CON

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2008 - 30 giugno 2011, è pari a + 4,0;

Visto il Decreto Interdirigenziale del 27 settembre 2010, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

- a) fino a 6 chilometri € 1,8;
- b) fino a 12 chilometri € 3,28;
- c) fino a 18 chilometri € 4,53;
- d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 0,96.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in ma-

teria penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

- a) fino a 10 chilometri € 0,48;
- b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,21;
- c) oltre i 20 chilometri € 1,8.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2011

*Il capo Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia*
BIRRITTERI

*Il ragioniere generale
dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze*
CANZIO

11A14903

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Pera De Miguel Bernat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. PERA DE MIGUEL BERNAT, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di "Diplomado en Fisioterapia" conseguito in Spagna presso la "Universitat Autònoma de Barcelona" - Escoles Universitaries (Scuole Universitarie) Gimbernat aggregata alla UAB (Università Autònoma di Barcellona) - di Barcellona, nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Fisioterapista";

